

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 24/11/2008

Norme regionali contenenti l'attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale

BURA N. 8 DEL 26/11/2008

**Capo I
Definizioni**

**Art. 1
Definizioni**

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche ai sensi dell'art. 74, lett. g), D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale come modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
 - b) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento ai sensi dell'art. 74, lett. h), D.Lgs 152/06;
 - c) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato ai sensi dell'art. 74, lett. i), D.Lgs 152/06;
 - d) agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di recapito finale ai sensi dell'art. 74, lett. n), D.Lgs 152/06;
 - e) rete fognaria: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane ai sensi dell'art. 74, lett. dd), D.Lgs 152/06;
 - f) insediamento, installazione o edificio isolato: insediamento, installazione o edificio per il quale sia accertata dall'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, sulla base del parere fornito dal Gestore del Servizio Idrico Integrato o dal Comune, nei casi previsti dal comma 5, art. 148 D.Lgs 152/06, - nei limiti di cui all'art. 1 della LR 22 novembre 2001, n. 60 - Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche - l'impossibilità tecnica ed economica, anche rapportata ai benefici ambientali perseguibili, di raccolta e convogliamento delle acque reflue verso un sistema di pubblica fognatura.

**Capo II
Acque reflue assimilabili alle domestiche**

Art. 2

Categorie di acque assimilabili alle domestiche

1. Sono assimilabili ad acque reflue domestiche, oltre alle acque descritte nell'art. 101, comma 7, lettere a), b), c), d), f), D.Lgs 152/06 anche le acque di cui alla lettera e) del medesimo articolo che, prima di essere sottoposte ad ogni e qualsiasi trattamento di depurazione, rispettino contemporaneamente i requisiti della Tabella A di cui all'Allegato alla presente legge.
2. Per quanto concerne il punto d) della Tabella A riportata nell'Allegato alla presente legge, sono valutati solo i parametri ritenuti dall'Autorità competente necessari alla corretta caratterizzazione dello scarico in base alla tipologia di attività svolta.

Art. 3

Autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria

1. Nel Regolamento emanato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato ed approvato dall'Autorità Territoriale Ottimale (ATO) ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs 152/06 vengono definite le procedure per l'assimilazione delle acque reflue alle domestiche secondo i criteri di cui all'art. 2 ed i principi generali di cui ai commi 2, 3, 4 del presente articolo.
2. I titolari di scarichi in pubblica fognatura di acque assimilabili ad acque reflue domestiche presentano al Gestore del Servizio Idrico Integrato istanza di assimilazione corredata di documentazione che riporti:
 - a) tipologia ed attività dell'insediamento che produce lo scarico;
 - b) certificato di analisi dello scarico o altra idonea documentazione comprovante l'assimilabilità delle acque reflue alle domestiche;
 - c) portata media dello scarico ed andamento della portata nelle ventiquattro ore.
3. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato verificata l'assimilabilità, ne dà comunicazione agli interessati
4. Lo stesso Gestore può dare prescrizioni sulle modalità di scarico al fine di evitare sovraccarico all'impianto di depurazione.

Art. 4

Autorizzazioni allo scarico sul suolo, su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali sono preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio.
2. I titolari di scarichi sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali di acque assimilabili ad acque reflue domestiche presentano alla Provincia, a corredo della domanda di autorizzazione allo scarico, idonea documentazione che riporti:
 - a) la tipologia ed attività dell'insediamento che produce lo scarico;
 - b) il certificato di analisi dello scarico o altra idonea documentazione comprovante l'assimilabilità delle acque reflue alle domestiche;

- c) la portata media dello scarico ed andamento della portata nelle ventiquattro ore.
3. La Provincia, verificata l'assimilabilità, rilascia l'autorizzazione allo scarico. La stessa può dettare prescrizioni sulle modalità di scarico.
 4. Ai sensi dell'art. 100, comma 3, del D.Lgs 152/06, gli scarichi delle acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche secondo i criteri di cui all'art. 2 che recapitano sul suolo o su strati superficiali del sottosuolo o in corpi idrici superficiali sono soggetti ai limiti ed indirizzi tecnici riportati negli artt. 5, 6 e 7.

Capo III

Limiti e indirizzi tecnici per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a duemila A.E. e per scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili

Art. 5

Limiti e indirizzi tecnici per lo scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche

1. Tenuto conto dei casi previsti dall'art. 103, comma 1, D.Lgs 152/06, ove la Provincia competente per territorio accerti l'impossibilità di recapito in acque superficiali o di allaccio alla rete fognaria, lo scarico deve essere disciplinato come da Tabella B dell'Allegato alla presente legge.
2. La Regione, nell'ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del D.Lgs 152/06, può stabilire prescrizioni e limiti più restrittivi al fine di tutelare i corpi idrici e di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale fissati dal D.Lgs 152/06.
3. Resta comunque vietato lo scarico al suolo delle sostanze di cui al paragrafo 2.1 dell'Allegato 5 al D.Lgs 152/06.
4. I titolari degli scarichi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di conformare lo scarico alle previsioni di cui al comma 1, richiedono l'autorizzazione, ovvero la variazione del provvedimento di autorizzazione già in essere, alla Provincia territorialmente competente che rilascia il provvedimento tenuto conto della ricognizione preliminare degli agglomerati effettuata ai sensi del DM 18 settembre 2002 – Modalità d'informazione sullo stato di qualità delle acque ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 e fermo restando quanto previsto all'art. 7 comma 10 della presente legge.
5. Qualora sia tecnicamente impossibile adottare le soluzioni indicate nella colonna della Tabella A in Allegato alla presente legge relativa a "Agglomerato, insediamento, installazione o edificio isolato fino a 50 A.E." e limitatamente ai casi previsti nella stessa colonna, l'Autorità competente, previa verifica, può autorizzare lo smaltimento delle acque reflue utilizzando pozzi assorbenti anche per i nuovi scarichi.

Art. 6

Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche

1. Gli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con

un numero di abitanti equivalenti (A.E.) inferiore a duemila e di acque reflue domestiche, ed assimilabili, provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, sono conformi all'allegata Tabella C per il primo anno di applicazione della presente legge, all'allegata tabella C bis negli anni successivi.

2. In caso di fognature in cui recapitano anche acque reflue industriali, lo scarico finale rispetta i limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 D.Lgs 152/06, per i parametri della Tabella 5 dello stesso Allegato.
3. I limiti previsti ai commi 1 e 2 si applicano qualora il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei casi previsti dal comma 5, art. 148 D.Lgs 152/06, abbiano adeguato il sistema regolamentare degli scarichi in rete fognaria, di cui all'art. 107 D.Lgs 152/06, prevedendo che tutti gli scarichi industriali debbano essere preventivamente autorizzati, in forma espressa, al rispetto della Tabella 3, colonna "scarico in rete fognaria" dell'Allegato 5 D.Lgs 152/06 e abbiano previsto, ai sensi dell'art. 128, comma 2, D.Lgs 152/06, un adeguato sistema di controllo di tali scarichi, con controlli sia a proprio carico che a carico del titolare dell'attività industriale. I risultati di detti controlli sono a disposizione dell'Autorità competente.
4. I titolari degli scarichi autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di conformare il provvedimento di autorizzazione allo scarico ai limiti di cui ai commi 1 e 2, richiedono la variazione del provvedimento di autorizzazione già in essere alla Provincia territorialmente competente che rilascia il provvedimento tenuto conto della ricognizione preliminare degli agglomerati effettuata ai sensi del DM 18 settembre 2002 e fermo restando quanto previsto all'art. 7 comma 10.
5. Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 73 D.Lgs 152/06, la Provincia, nella valutazione della richiesta di cui al comma 4, ha facoltà di non modificare il provvedimento di autorizzazione nel caso in cui accerti che lo scarico è in grado di assicurare il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento medesimo se più restrittivi rispetto a quelli della Tabella C in Allegato alla presente legge.
6. In occasione dell'adeguamento dell'autorizzazione di cui al comma 4, il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei casi previsti dal comma 5, art. 148 D.Lgs 152/06, presentano alla Provincia competente l'elenco degli scarichi industriali autorizzati al recapito in fognatura ed i limiti prescritti nel rispetto del comma 3 dell'art. 5. In caso di mancata presentazione di tale documentazione o di non rispetto di quanto indicato al comma 3, la Provincia autorizza lo scarico nel rispetto, oltre che dei limiti di cui all'allegata Tabella C per il primo anno di applicazione della presente legge, all'allegata tabella C bis negli anni successivi, anche di quelli previsti in Tabella 3 dell'Allegato 5 D.Lgs 152/06.
7. Nell'effettuazione dei controlli degli scarichi ai sensi dell'art. 128 D.Lgs 152/06, l'Autorità competente verifica il rispetto delle previsioni di cui al comma 3. In caso di mancato rispetto dello stesso, la Provincia, previa diffida, modifica il provvedimento di autorizzazione imponendo il rispetto allo scarico della Tabella 3, Allegato 5, D.Lgs 152/06.
8. Gli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di consistenza superiore a duemila A.E. rispettano i limiti di cui all'Allegato 5 al D.Lgs 152/06.
9. La Regione, nell'ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del D.Lgs 152/06, può stabilire prescrizioni e limiti più restrittivi al fine di tutelare i corpi idrici e di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale definiti dal D.Lgs 152/06.
10. Per un periodo transitorio di anni uno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli scarichi esistenti, intendendo per esistenti quelli autorizzati alla data in vigore

della presente legge oppure quelli per i quali siano state completate le procedure di appalto ed affidamento lavori, si applica la tabella C allegata. La Regione Abruzzo, Direzione LL.PP. provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a redigere l'elenco di tali impianti e presenta entro un anno un Piano di Adeguamento ai limiti di cui alla Tabella C bis allegata per tale classe di impianti. La Tabella C bis entra in vigore alla scadenza di un anno alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Disposizioni generali, modifiche ed abrogazioni

1. Per gli scarichi di abitazioni civili, per i quali l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata ai sensi dell'art. 4, comma 1.8 della L.R. 22 novembre 2001, n. 60, restano valide le disposizioni previgenti.
2. I trattamenti appropriati ed i limiti da rispettare per gli scarichi provenienti da agglomerati minori di duemila A.E. sono quelli indicati nella presente legge.
3. I commi 1.60 e 2.1 dell'art. 4 della L.R. 60/2001 sono abrogati.
4. Il comma 4, dell'art. 5 della L.R. 60/2001 è abrogato. Si applicano, in materia di scarichi, le sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del D.Lgs 152/2006.
5. Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 60/2001 è modificato dal seguente:
"1. Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni e al controllo degli scarichi è l'amministrazione provinciale competente per territorio, tranne che per gli scarichi recapitanti in reti fognarie, per i quali è competente il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune nei casi previsti dall'art. 148, comma 5, D.Lgs 152/06".
6. Il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 60/2001 è modificato dal seguente:
"3. Anche i Gestori del Servizio Idrico Integrato, o i Comuni nei casi previsti dal comma 5, art. 148 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinano il regolamento delle funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni, per quanto di loro competenza. Il regolamento è sottoposto, ai sensi dell'art. 107, comma 2, D.Lgs 152/06 all'approvazione preventiva dell'Autorità Territoriale Ottimale".
7. Il comma 5 dell'art. 2 della L.R. 22 novembre 2001, n. 60 è modificato dal seguente:
"5. La Provincia provvede ad attuare il sistema di controllo di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06, secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 20 febbraio 2004, n. 103 – Disposizioni sui controlli degli scarichi di acque reflue in applicazione del D.Lgs 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni e relativa gestione delle spese".
8. Al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 22 novembre 2001, n. 60 le parole "al Comune" sono sostituite da: "al Gestore del Servizio Idrico Integrato, o al Comune nei casi previsti dall'art. 148, comma 5, D.Lgs 152/06".
9. Per tutte le disposizioni non espressamente abrogate nella presente legge resta in vigore quanto previsto dalla L.R. 22 novembre 2001, n. 60 e sue successive modifiche.
10. Le Autorità Territoriale Ottimale (ATO) completano ed integrano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la preliminare ricognizione degli agglomerati già effettuata per le finalità di cui al DM 18 settembre 2002. La ricognizione, svolta conformemente alle indicazioni e alle linee guida predisposte dal Ministero dell'Ambiente ai fini dell'applicazione della Direttiva 91/271/CE – direttiva del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane, previa approvazione della Regione, sentita la

Provincia territorialmente competente, è utilizzata per l'adeguamento dei provvedimenti di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 5 comma 4 e all'art. 6 comma 4.

11. Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra cinquanta e duemila A.E. è sempre auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quale il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come filtri percolatori o impianti di ossidazione totale, così come previsto dall'Allegato 5 alla Parte Terza D.Lgs 152/06.

Capo IV Scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale

Art. 8 Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:
 - a) forte fluttuazione stagionale: variazione stagionale degli abitanti equivalenti serviti dall'impianto di depurazione che provochi una variazione di carico idraulico superiore al 30% rispetto al carico stagionale minimo dell'impianto stesso.
 - b) variazione stagionale: una variazione valutata su un periodo di almeno novanta giorni consecutivi, durante il quale il carico idraulico oltrepassi il suddetto limite per almeno quarantacinque giorni, anche se non continuativamente.

Art. 9 Disciplina degli scarichi di reti fognarie a forte fluttuazione stagionale - Prescrizioni generali

1. Se la fluttuazione stagionale è tale che, nei diversi periodi dell'anno, il carico dell'impianto rimane sempre nell'ambito della stessa classe tra quelle individuate dalla Tabella 1 e dalle Tabelle relative al numero di campionamenti e controlli riportate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 al D.Lgs 152/06, nonché della Tabella A del D.G.R. 103/04, all'impianto si applicano i limiti di emissione e le prescrizioni previste nelle suddette normative per la relativa classe di appartenenza.
2. Se la fluttuazione stagionale è tale che, nei diversi periodi dell'anno, il carico dell'impianto si inquadra in diverse classi previste nell'Allegato 5 al D.Lgs 152/06, si applicano sempre i limiti di emissione e le frequenze di campionamento e controllo relativo al carico più elevato.
3. Almeno il 25% dei controlli esterni, previsti in funzione della classe di appartenenza, deve essere effettuato durante il periodo di massimo carico dell'impianto.
4. Nel computo del carico in ingresso all'impianto, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Direttiva 91/271/CE vanno escluse le situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti.
5. L'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA) effettua controlli a campione sugli impianti che servono aree che si suppongono a forte fluttuazione stagionale al fine di verificare il rispetto della presente disposizione.
6. Gli impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano scarichi a forte fluttuazione stagionale, secondo le definizioni di cui all'art. 8, devono essere muniti di misuratore di portata. Le portate medie giornaliere devono essere registrate e tenute a disposizione dell'Autorità competente.

Art. 10

Adeguamento degli impianti di depurazione. Nuovi impianti

1. Si rimanda al Capo VI della presente legge per gli aspetti relativi all'approvazione dei progetti di nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane che trattano scarichi a forte fluttuazione stagionale.

Art. 11

Adeguamento degli impianti di depurazione. Impianti esistenti

1. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato in relazione agli impianti di depurazione esistenti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fornisce alla Provincia competente per territorio una dettagliata relazione sugli impianti di depurazione, contenente:
 - a) le caratteristiche tecniche dell'impianto;
 - b) le modalità di gestione dell'impianto nelle diverse situazioni di funzionamento;
 - c) la documentazione delle analisi dello scarico relative all'ultimo anno nei diversi regimi di carico dell'impianto, conformemente alle prescrizioni dettate nell' art. 9;
 - d) l'eventuale progetto esecutivo di adeguamento qualora l'impianto non sia in grado di rispettare la presente normativa, anche solo per particolari situazioni di carico.
2. L'adeguamento è comunque realizzato entro e non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali previsti dagli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/06.
3. In caso di mancata presentazione del progetto di adeguamento, o di mancata realizzazione dello stesso, nei tempi stabiliti, viene revocata l'autorizzazione allo scarico.

Capo V

Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia

Art. 12

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intende per:
 - a) acque di prima pioggia: primi 40 m³ di acqua per ettaro sulla superficie scolante servita dalla fognatura, per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno sette giorni, restando escluse da tale computo le superfici coltivate;
 - b) rete fognaria separata: la rete fognaria costituita da due condotte, di cui:
 1. una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia;
 2. l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

Art. 13

Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di aree non a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 per lo scarico di acque meteoriche da reti fognarie separate, la Regione definisce, nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque (PTA), le forme di controllo e la disciplina degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento degli agglomerati, sia in presenza di sistemi fognari unitari che in presenza di sistemi fognari separati, al fine di tutelare i corpi idrici e perseguire gli obiettivi di qualità di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/06.

Art. 14

Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, D.Lgs 152/06 sono oggetto di disciplina regionale:
 - a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
 - b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate da altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'autorizzazione.
2. Rientrano nel punto a) del comma 1:
 - a) gli scarichi da reti fognarie separate di aree residenziali ovvero di agglomerati;
 - b) gli scarichi di acque meteoriche provenienti da aree destinate ad attività commerciali, artigianali o industriali munite di due condotte distinte che canalizzano, nei rispettivi corpi ricettori, le acque meteoriche di dilavamento e le altre acque reflue derivanti da tali aree.
3. Rientrano nel punto b) del comma 1:
 - a) le acque meteoriche, raccolte ed allontanate tramite condotte separate, delle reti stradali ed autostradali, dilavanti sia dalla normale sede stradale che da opere quali ad esempio ponti, gallerie, viadotti, svincoli;
 - b) le acque meteoriche, raccolte ed allontanate tramite condotte separate dalle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto non collegate alla rete fognaria delle acque reflue urbane ovvero disgiunte fisicamente e funzionalmente dagli insediamenti e dalle installazioni che svolgono attività commerciali o di produzione di beni.

Art. 15

Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Prescrizioni

1. Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate di cui all'art. 113, comma 1 lettera a) del D.Lgs 152/06 e da altre condotte separate di cui all'art. 113 comma 1 lettera b) del D.Lgs 152/06, sono soggetti a comunicazione alla Provincia competente per territorio.

2. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
 - a) caratteristiche tecnico-costruttive della fognatura o delle altre condotte separate, comprese quelle degli eventuali dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia;
 - b) caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche dello scarico (BOD5, COD, SST) reperite sulla base di valutazioni indirette e di almeno tre valutazioni dirette. Nel caso di "nuovi scarichi" in sede di comunicazione si riporteranno solo le caratteristiche presunte dello scarico, che saranno verificate e comunicate all'Autorità competente successivamente alla messa in funzione dello scarico stesso.
 - c) la delimitazione, l'area e le caratteristiche della superficie scolante afferente alla fognatura o alle altre condotte separate, e le tipologie di attività svolte su di essa;
 - d) l'ubicazione dello scarico.
3. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, lett. e), D.Lgs 152/06, gli scarichi di acque meteoriche da reti fognarie separate possono avere recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, salvo i casi di cui all'art. 94, comma 4, lett. d), D.Lgs 152/2006.
4. Ai sensi dell'art. 113, comma 4, D.Lgs 152/06, è sempre vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
5. La Regione, nell'ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del D.Lgs 152/06, può stabilire prescrizioni particolari al fine di tutelare i corpi idrici e perseguire gli obiettivi di qualità ambientale fissati nel Piano stesso.
6. Ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs 152/06, le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate, sono disciplinate dalla Regione, previa acquisizione del parere del Ministero dell'Ambiente.

Art. 16

Disciplina degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da reti fognarie separate e da altre condotte separate. Adeguamento.

1. Per i nuovi scarichi di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie separate e da altre condotte separate, la comunicazione può essere effettuata contestualmente alla richiesta di autorizzazione allo scarico delle altre acque reflue a condizione che la stessa sia comprensiva delle informazioni di cui all'art. 15, comma 2.
2. Per gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore della presente normativa la comunicazione è presentata alla Provincia competente entro otto mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 17

Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Campo di applicazione

1. Le casistiche generali per le quali il dilavamento delle superfici esterne dalle acque meteoriche possono costituire un fattore di inquinamento, sono individuate nelle seguenti:
 - a) svolgimento all'aperto di fasi di attività quali la movimentazione di materie prime o di particolari lavorazioni che non possono essere svolte di norma in ambienti chiusi
 - Operazioni di spillamento, sfiati e condense di alcune installazioni o impianti che non possono essere raccolti puntualmente;
 - b) passaggio delle acque meteoriche su aree dedicate allo svolgimento di operazioni per loro natura tipicamente "sporcanti" ovvero su aree dedicate al deposito di materie prime, semilavorati, prodotti finiti o rifiuti;
 - c) dilavamento di superfici scoperte interessate dal deposito per ricaduta di inquinanti presenti nelle emissioni in atmosfera degli stabilimenti.
2. Sulla base delle situazioni generali di cui al comma 1, si identificano di seguito, in un elenco non esaustivo, i settori produttivi o attività soggetti alla disciplina di cui all'art. 113 comma 3, del D.Lgs 152/06:
 - a) industria petrolifera;
 - b) industrie chimiche;
 - c) trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;
 - d) stazioni di distribuzione di carburante;
 - e) autofficine;
 - f) autocarrozzerie;
 - g) autolavaggi;
 - h) depositi all'ingrosso di sostanze liquide o solide;
 - i) depositi di mezzi di trasporto pubblico;
 - j) depositi di veicoli destinati alla rottamazione;
 - k) depositi di rottami;
 - l) depositi di rifiuti, centri di raccolta, cernita o trasformazione degli stessi;
 - m) stabilimenti o insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni, le cui aree esterne siano adibite all'accumulo, al deposito o stoccaggio di materie prime, di prodotti, scarti o rifiuti ovvero ad altre attività per le quali vi sia la possibilità di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Art. 18

Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Prescrizioni ed esenzioni

1. Per le aree di pertinenza dei settori produttivi o attività di cui all'art. 17 commi 1 e 2 sono obbligatorie:
 - a) l'impermeabilizzazione dell'area stessa;
 - b) la realizzazione di un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio a tenuta e tale da impedire l'immissione delle acque eccedenti quelle di prima pioggia, se del caso, con attigua vasca volano;

- c) la realizzazione di un idoneo trattamento delle acque raccolte in situ o il convogliamento di tali acque in impianti di depurazione con modalità tali da rispettare le normali portate diluite della rete.
2. Sono esentate dalle prescrizioni di cui al comma 1 tutte le attività commerciali ed industriali le cui aree esterne siano inferiori a 300 m².
3. In materia di scarichi di sostanze pericolose si rimanda a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs 152/06.

Art. 19

Disciplina delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Adeguamento

1. I titolari delle attività commerciali ed industriali le cui aree esterne sono a rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo i criteri di cui all'art. 17, presentano alla Provincia competente per territorio la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento, corredata dalle seguenti informazioni:
 - a) tipologia, dimensioni e localizzazione delle aree esterne;
 - b) attività svolte in ognuna delle suddette aree di pertinenza, con l'indicazione delle potenziali fonti di inquinamento derivanti dalle attività stesse;
 - c) valutazione qualitativa e quantitativa dello scarico;
 - d) progetto di massima del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia.
2. I titolari di attività commerciali ed industriali esistenti presentano tale domanda di autorizzazione entro dieci mesi dall'approvazione della presente legge; entro diciotto mesi vanno realizzate tutte le opere di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.
3. I titolari di attività soggette ad autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/06 presentano, contestualmente alla stessa, la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia o di dilavamento. La Regione, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, ne invia comunicazione alla Provincia competente per territorio.

Capo VI

Disciplina dell'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane

Art. 20

Campo di applicazione e fasi autorizzative

1. I progetti di nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane sono soggetti ad approvazione da parte della Regione.
2. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane presentano apposita domanda alla Regione, unitamente alla documentazione in duplice copia di cui all'art. 21.
3. Nel caso in cui l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è allegata copia della

- comunicazione del progetto all'Autorità competente ai predetti fini; la procedura di approvazione resta sospesa fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.
4. La Regione, ai fini dell'approvazione del progetto dell'impianto di depurazione, invia copia della richiesta e della documentazione all'ARTA.
 5. L'ARTA valuta, entro sessanta giorni dalla ricezione:
 - a) il progetto preliminare;
 - b) le modalità di gestione dell'impianto nelle varie situazioni di carico e nel caso di eventuali fluttuazioni stagionali, in funzione della situazione attuale e dei previsti sviluppi futuri;
 - c) l'affidabilità tecnica dell'impianto, nel rispetto dei limiti dell'effluente previsti dal D.Lgs 152/06 o dalla normativa regionale e, nel caso di riutilizzo delle acque reflue, delle norme vigenti;
 - d) tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
 - e) richiede eventuali integrazioni della documentazione oppure dà prescrizioni per l'adeguamento del progetto agli obiettivi generali di tutela ambientale.
 6. A conclusione della valutazione e sulla base delle risultanze della stessa, l'ARTA esprime il proprio parere sull'approvazione del progetto e lo invia alla Regione per l'atto finale.
 7. La Regione approva la realizzazione dell'impianto oppure, in caso di parere negativo dell'ARTA, respinge il progetto.
 8. Dopo l'approvazione del progetto e prima della realizzazione dell'impianto, il soggetto proponente deve ottenere l'autorizzazione allo scarico secondo la normativa vigente.

Art. 21 Documentazione

1. I progetti dei nuovi impianti presentati per l'approvazione includono la documentazione relativa ai punti di seguito elencati:
 - a) Area Servita: il progetto dell'impianto di depurazione deve dare evidenza di un'analisi puntuale effettuata sull'area da servire, rispetto alla situazione attuale e a sviluppi futuri. In particolare sono forniti dati relativi a:
 1. Insediamenti abitativi: carico totale espresso in Abitanti Equivalenti calcolato come somma della popolazione residente, della popolazione fluttuante e degli eventuali abitanti equivalenti allacciati alla rete fognaria. Le modalità di calcolo di tale carico, per ognuna delle tre componenti richiamate, deve essere accuratamente descritta. Eventuali fluttuazioni di portata e qualità dell'acqua dovute a fluttuazioni stagionali di popolazione o ad eventi meteorici.
 2. Insediamenti artigianali, commerciali e industriali: carico espresso in Abitanti Equivalenti e qualità dell'acqua da trattare.
 - b) Scarichi: il progetto dell'impianto di depurazione deve dare evidenza di un'analisi puntuale effettuata sugli scarichi, rispetto alla situazione attuale e a sviluppi futuri. In particolare sono forniti dati relativi alla modalità di scarico e alla garanzia del mantenimento del livello di qualità ambientale preesistente del corpo recettore.
2. Il progetto generale dell'impianto di depurazione è accompagnato da:
 - a) relazione tecnica che presenti la soluzione adottata e che ne motivi la scelta secondo criteri economici, gestionali e di affidabilità. La soluzione tecnica adottata è quella che

minimizza i costi gestionali, rende semplice la manutenzione e la gestione ed è in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico;

- b) relazione tecnica per il riuso, qualora le acque reflue siano destinate al riutilizzo ai sensi del DM 12 giugno 2003, n. 185 - Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 che individui la destinazione d'uso dell'acqua riutilizzata, i trattamenti aggiuntivi e la rete di distribuzione;
 - c) relazione gestionale che presenti dettagliatamente le modalità di gestione dell'impianto in condizioni di funzionamento ordinario e in situazione straordinaria costituite da
 - 1. aumento di portata dovuto a piogge abbondanti;
 - 2. forti fluttuazioni stagionali;
 - 3. situazioni di rischio sanitario.
3. Tutti i nuovi impianti di depurazione a servizio di agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore o uguale a 10 mila e gli impianti di cui all'art. 9 sono dotati di misuratore di portata. Resta salva la potestà dell'Autorità che rilascia l'autorizzazione di imporre specifiche misure di protezione ambientale.
4. Con delibera di Giunta regionale sono definiti i criteri tecnici specifici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione, secondo le indicazioni del presente capo.
5. Fino all'emanazione della delibera di cui al comma 4 per la valutazione si fa riferimento ai criteri generali indicati nelle normative e nelle linee guida di settore.

Art. 22

Trasparenza e informazione pubblica

- 1. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs n. 195/2005 che recepisce la direttiva 2003/4/CE sul diritto all'informazione dei cittadini in campo ambientale, l'ARTA e le Province pubblicano e aggiornano ogni quattro mesi sul proprio sito internet i risultati di controlli suddivisi per singolo impianto;
- 2. Le Province ogni anno sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet il quadro complessivo delle sanzioni comminate e riscosse in relazioni ai controlli sugli scarichi di cui alla presente legge ed al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.

Capo VII

Acque superficiali destinate ad uso potabile

Art. 23

Classificazione delle acque superficiali destinate ad uso potabile

- 1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 79 D.Lgs 152/06, sono acque a specifica destinazione funzionale:

- a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
 - b) le acque destinate alla balneazione;
 - c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
 - d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Le acque superficiali destinate al consumo umano sono classificate dalla Regione sulla base delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche di cui all'Allegato 2 alla Parte Terza D.Lgs 152/06.
 3. La Direzione Sanità procede alla classificazione delle acque già individuate nel PRGA (Piano Regolatore Generale degli Acquedotti) e di quelle individuate ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. c) L.R. 17 aprile 2003, n. 7 - Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo. Sono parimenti classificate le acque superficiali proposte dalle Autorità Territoriali Ottimali (ATO) per l'utilizzazione a scopo potabile nelle more dell'espletamento delle funzioni regionali di cui all'art. 11, comma 2, L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 - Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge n. 36 del 1994.
 4. Per le finalità di cui al comma 3, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge le ATO provvedono ad inoltrare alla Direzione Sanità specifica richiesta di classificazione delle acque di cui al comma 3, ricadenti nel territorio di propria competenza, comprensiva di tutta la documentazione tecnica relativa all'opera di presa e alla sua ubicazione.
 5. La Direzione Sanità procede, entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 4, alla classificazione delle acque per le quali disponga di una serie continuativa di almeno un anno di analisi, con frequenza e tipologia di parametri monitorati tali da soddisfare le previsioni dell'Allegato 2 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06. Entro lo stesso termine la Direzione Sanità dispone l'attivazione del monitoraggio sulle acque di cui al comma 3 per le quali non abbia disponibilità della serie di dati analitici utili alla classificazione.
 6. Restano a carico dell'ATO territorialmente competente le spese di classificazione analitica nonché quelle di caratterizzazione ove richiesta ai sensi del successivo comma 7.
 7. La Direzione Sanità, ai fini della classificazione delle acque superficiali destinate al consumo umano, acquisita dall'ATO territorialmente competente la documentazione tecnica relativa all'opera di presa e alla sua ubicazione:
 - a) dispone l'effettuazione, da parte dell'ARTA, secondo le indicazioni del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) territorialmente competenti in merito alla fissazione dei punti e alle modalità di campionamento, delle analisi previste dall'Allegato 2 del D.Lgs 152/06 per almeno dodici mesi consecutivi;
 - b) recepisce il parere finale del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) territorialmente competenti sull'esito delle analisi;
 - c) procede alla classificazione, entro trenta giorni dall'acquisizione del parere.
 8. Al fine della fissazione dei punti di campionamento, secondo le indicazioni dell'Allegato 2 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06, il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL territorialmente competenti e l'ARTA Abruzzo si avvalgono dei dati disponibili presso gli stessi enti e presso la Regione Abruzzo raccolti in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e possono richiedere all'ATO territorialmente competente eventuale documentazione integrativa.

9. In caso di mancata effettuazione dei controlli o più in generale di mancata attuazione della procedura descritta nel presente articolo, fermo restando la disposizione di cui al comma 5 dell'art. 2 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il Presidente della Regione, su richiesta dell'ATO interessata, incarica una struttura qualificata all'effettuazione delle analisi previste all'Allegato 2 del D.Lgs 152/06, e in base alle risultanze di tale analisi, procede con proprio atto alla classificazione delle acque. Resta fermo quanto previsto al comma 6.
10. Ai sensi dell'art. 79, comma 3, Dlgs 152/06 per le acque a destinazione idropotabile, la Regione al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico, stabilisce programmi, che vengono recepiti nel Piano di Tutela delle Acque, per mantenere o adeguare la qualità delle acque superficiali destinate ad uso potabile.
11. Le ASL comunicano i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze di campionamento e gli eventuali aggiornamenti alla Regione e al Ministero della Sanità secondo le modalità proposte dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 8, comma 6, del D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 31 – Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Capo VIII Disposizioni in materia di personale

Art. 24 Stabilizzazione del personale precario della Regione Abruzzo

1. In attuazione dell'art. 1, commi 557 e 558 della legge 27 dicembre 2006, n 296 (legge finanziaria 2007) e dell'articolo 3, commi 94 e 95 della legge 24 dicembre 2007, n 244 (legge finanziaria 2008), la Giunta regionale ed il Consiglio regionale sono autorizzati ad adottare disposizioni per la stabilizzazione del personale precario nel rispetto dei principi stabiliti rispettivamente dal Piano straordinario per la stabilizzazione del lavoro precario della Giunta regionale d'Abruzzo, approvato con deliberazione di Giunta regionale 21.1.2008 n. 38, e dalla deliberazione n. 36 del 27.3.2008 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (Determinazione in ordine alla stabilizzazione del personale precario e sui tempi della programmazione triennale dei fabbisogni 2008-2010).
2. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza ai cittadini, le disposizioni di cui al presente articolo si estendono al personale a tempo determinato e Co Co Co delle Aziende sanitarie locali, fermo restando il rispetto degli impegni assunti dalla Regione Abruzzo a seguito dell'accordo Governo-Regione per il Piano di rientro sanitario e del tetto di spesa di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 224 del 13.3.2007 pubblicata sul BURA n. 3 straordinario del 23.3.2007.
3. La Giunta regionale, ai fini della copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche per ciascuna delle categorie non dirigenziali e riservati, nel rispetto delle programmazioni del fabbisogno del personale annualità 2001-2007, alle progressioni verticali, bandisce corsi-concorsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione del personale, i cui requisiti di accesso e le modalità per l'organizzazione dei relativi percorsi formativi vengono disciplinati, previa concertazione sindacale, con apposito atto di organizzazione. Sono fatte salve le graduatorie in essere al 3.8.2005, formate a seguito di concorso espletato per selezione interna del personale a tempo indeterminato.
4. Nelle more dell'espletamento delle procedure di stabilizzazione il Consiglio, la Giunta

regionale, le ASL e gli enti regionali e strumentali continuano ad avvalersi del personale precario di cui ai commi 1 e 2 fino alla stabilizzazione dello stesso.

Art. 25

Ulteriori disposizioni per la stabilizzazione

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 24 si estendono al personale assunto a tempo determinato ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 17 (Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale) e della L.R. 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione). Sono ammessi alle relative procedure selettive, di cui al presente comma coloro che siano in servizio alla data del 1° gennaio 2008. L'ammissione avviene per la categoria ed il profilo professionale assegnato con il primo contratto di assunzione a tempo determinato.
2. Al fine dell'attuazione del piano di stabilizzazione prevista dal comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale stabiliscono, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e nei limiti dei posti destinati all'accesso dall'esterno disponibili in organico determinati dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, ciascuno con proprio atto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri per l'organizzazione del percorso inerente il processo di stabilizzazione.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, al fine di adeguare le proprie dotazioni organiche alle modifiche derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo ed all'art. 24, sono autorizzati a rideterminare, ciascuno con proprio atto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le rispettive piante organiche, nel limite degli stanziamenti iscritti sui pertinenti capitoli del bilancio corrente e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni.
4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono esclusi i Responsabili delle articolazioni organizzative dell'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente di cui alla L.R. n. 17/2001 e il Dirigente della Segreteria del Presidente di cui alla L.R. n. 18/2001.
5. Dall'entrata in vigore della presente legge non è consentita la stipula di nuovi contratti per assunzione di personale a tempo determinato ai sensi della L.R. n. 17/2001 e della L.R. n. 18/2001, e alla copertura dei posti destinati alla stipulazione dei predetti contratti a termine si provvede esclusivamente con personale regionale di ruolo.
6. Nella definizione del piano di fabbisogno del personale e nell'attuazione del relativo processo di stabilizzazione del personale di cui al comma 1 è data priorità all'individuazione dei posti da riservare alla stabilizzazione del personale di cui al comma 1 dell'art. 24.
7. Le disposizioni del Piano straordinario per la stabilizzazione del lavoro precario della Giunta regionale d'Abruzzo, approvato con deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2008, n. 38 possono essere, altresì, estese ai titolari di contratti di collaborazione con contratto in essere alla data del 1° gennaio 2008.

Art. 26

Disposizioni per il personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale

1. Per il personale di categoria B e C assunto a tempo indeterminato che presta servizio presso il Consiglio regionale almeno da 10 anni il Servizio Risorse Umane entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge indice un corso-concorso per soli titoli per il passaggio alla categoria immediatamente superiore.

Capo IX

Disposizioni finali

Art. 27

Norma finanziaria

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari a carico della legge di bilancio relativa all'esercizio 2008.

Art. 28

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue Allegato

ALLEGATO

TABELLA A – REQUISITI QUALITATIVI AI FINI DELL'ASSIMILABILITÀ DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE ALLEGATA ALL'ART. 2 – CATEGORIE DI ACQUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE

Tabella A Requisiti qualitativi ai fini dell'assimilabilità delle acque domestiche	
a)	COD/BOD5 ≤ 2,2
b)	BOD5 ≤ 300 mg/l
c)	SST < 200 mg/l
d)	Per gli altri parametri, i limiti della Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/06 relativi allo scarico in rete fognaria

TABELLA B- TRATTAMENTI APPROPRIATI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE, DOMESTICHE ED ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE SU SUOLO O STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO ALLEGATA ALL'ART. 5 - SCARICO SUL SUOLO O STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO DI ACQUE REFLUE URBANE, DOMESTICHE ED ASSIMILABILI

Tabella B Trattamenti appropriati per lo scarico di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche su suolo o strati superficiali del sottosuolo		
Agglomerato, insediamento, installazione o edificio isolato fino a 50 A.E.	Agglomerato, insediamento, installazione o edificio isolato da 51 a 100 A.E.	Altri scarichi superiori a 100 A.E.
Fossa Imhoff seguita da sub-irrigazione di cui alle norme tecniche dell'Allegato 5 al Decreto interministeriale del 4 febbraio 1977 o da fitodepuratore a flusso subsuperficiale.	Fossa Imhoff seguita da filtro batterico percolatore o fitodepurazione In caso di presenza di mensa/ristorazione e simili, la fossa Imhoff deve essere preceduta da degrassatore/disoleatore.	Sistemi appropriati in grado di garantire il rispetto dei limiti di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.

TABELLA C - LIMITI DI EMISSIONE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA AGGLOMERATI CON MENO DI 2000 A.E. E DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE ALLEGATA ALL'ART. 6 - SCARICO IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE URBANE, DOMESTICHE ED ASSIMILABILI

Tabella C		
Limiti di emissione in corpi idrici superficiali per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E. e di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche		
Fino a 250 A.E.	Da 251 a 1000 A.E.	da 1001 a 2000 A.E.
SST 150 mg/l (50% riduzione ingresso/uscita)	SST 100 mg/l	SST 80 mg/l
	BOD ₅ 60 mg/l	BOD ₅ 40 mg/l
	COD 160 mg/l	COD 160 mg/l

TABELLA Cbis - LIMITI DI EMISSIONE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DA AGGLOMERATI CON MENO DI 2000 A.E. E DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE ALLEGATA ALL'ART. 6 - SCARICO IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE URBANE, DOMESTICHE ED ASSIMILABILI

Tabella Cbis		
Limiti di emissione in corpi idrici superficiali per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno di 2000 A.E. e di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche		
Fino a 50 A.E.	Da 51 a 250 A.E.	a 251 a 2000 A.E.
Quelli relativi alla classe di consistenza tra 51 e 250 a.e. nel caso di recapito in corpo idrico superficiale.	Solidi sospesi totali SST (mg/l) - Non più del 50% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 200 mg/l	Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l

	BOD5 (mg/l) - Non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque < 250	BOD5 (come 02): ≤ 40 mg/l;
	COD (mg/l) - Non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 500 mg/l	COD 160 mg/l
		Azoto ammoniacale: ≤ 25 mg/l
		Grassi e oli animali/vegetali ≤ 20 mg/l